

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

SEZIONE CIVILE QUATTORDICESIMA

VERBALE DELLA CAUSA n. 14917 /2021

Letti gli atti della procedura n.r.g.es. 14917/2021;

vista l'istanza di vendita formulata nuovamente dal procedente ;

letta la relazione estimativa redatta dall'esperto stimatore, dott.ssa Erika Capobianco da ultimo in data 13 gennaio 2026;

CONSIDERATO

Che la quota di partecipazione detenuta dal debitore esecutato, [REDACTED], nella [REDACTED], è pari al 21,173% del capitale sociale;

RITENUTO

doversi applicare l'art. 2741 c.c., per cui:

- 1) l'unica forma esperibile è la vendita all'incanto, versandosi in ipotesi di quote non liberamente trasferibili;
- 2) ai sensi del comma 3 del citato articolo 2741 c.c. è prevista la possibilità di accordo sulla vendita della quota tra il creditore, il debitore e la società e la possibilità per la società di presentare entro 10 giorni dall'aggiudicazione altro acquirente che offra lo stesso prezzo;
- 3) che, in ragione della natura e della complessità delle attività a compiersi, appare opportuno delegare le operazioni di vendita ad un professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 173 ter disp. att cpc;
- 4) che il custode, dottore commercialista dott. Erika Capobianco - la quale ha altresì provveduto alla stima del pignorato – è iscritto nei suddetti elenchi;

visti gli artt. 534 bis e ss. e 591 bis e ss. c.p.c.;

DISPONE

Procedersi alla vendita a mezzo incanto, con modalità telematica secondo il modello della vendita sincrona, di cui all'art. 21 dm 26.2.2015, n. 32, alle condizioni riportate nella presente ordinanza.

DETERMINA

Il valore della quota da porre a prezzo base d'asta in euro 91.471,99;

DELEGA

Per le relative operazioni la dott.ssa Erika Capobianco;

DETERMINA

In euro 1.500,00, oltre oneri, l'anticipo sul compenso del professionista delegato, da corrispondersi da parte del creditore procedente nel caso di rinuncia di questo all'esecuzione, di altro creditore munito di titolo esecutivo, da versarsi, prima del compimento delle operazioni anzidette e comunque entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

DISPONE

Che il professionista delegato provveda alla pubblicazione del primo avviso di vendita nel termine di 120 giorni dalla data della presente ordinanza;

che le aste non vadano fissate dal 12 luglio all'8 settembre di ogni anno.

che, in caso di esito positivo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il professionista delegato provveda alle operazioni successive nel termine di 180 giorni dalla data dell'aggiudicazione;

che, in caso di esito negativo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il professionista delegato rimetta gli atti al giudice nel termine massimo di 10 mesi dalla data della presente ordinanza e di mesi 6 dal primo incanto.

DISPONE

che il professionista Delegato, per il caso in cui sopraggiunga l'accordo sulla vendita tra debitore e società (art. 2741 c.c.) ne informi in tempo reale il giudice dell'esecuzione, altrimenti:

che il professionista delegato provveda a porre in essere tutte le attività previste dagli artt. 534 bis e 591 bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo c.p.c., in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare) e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega e, comunque:

1) verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale pignorata appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

2) eseguita l'indagine di cui al punto che precede, rediga l'avviso di vendita, ai sensi dell'articolo

534 e dell'articolo 591-bis del Codice di procedura civile, curando la pubblicità legale ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile; in particolare, l'avviso di vendita, con i dati essenziali per il pubblico, dovrà essere inserito - a cura del delegato e con anticipo delle spese a cura del procedente:

a) sul sito Internet Astegiudiziarie.it, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

b) sul portale del Ministero della Giustizia, in area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" in data tale da permettere il rispetto del termine di cui appena sopra;

c) l'avviso, sempre nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, sia pubblicato per estratto sull'edizione domenicale del quotidiano «Il Mattino», oppure «La Repubblica», (edizioni locali), nonché sul «Sole 24 ore» (nazionale).

L'estratto da pubblicare sui quotidiani deve riportare i seguenti dati: numero della procedura esecutiva, numero del lotto, diritto oggetto della vendita forzata (diritto pignorato, quota); nome e sede della società la cui partecipazione è oggetto di vendita forzata ed attività da questa espletata; prezzo base della vendita; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria, siti internet).

3) provvederà alla notificazione dell'avviso stesso alla società terza pignorata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2471 del codice civile, almeno sessanta giorni prima dell'incanto; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo e invierà copia in cancelleria.

PUBBLICITA'

Tutti gli adempimenti pubblicitari saranno eseguiti a cura del custode giudiziario, senza l'ausilio di

terzi soggetti, mediante richiesta alla seguente società di servizi: ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A. (referente in cancelleria, tel. 0586/20141, n. unico 848- 582031).

Il custode dovrà quindi far pervenire alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. la documentazione di cui sopra (avviso di vendita, ordinanza ex art. 569 c.p.c. e relazione di stima comprensiva di fotografie e planimetrie), insieme con il modulo di richiesta pubblicità completato, firmato e timbrato a sua cura, almeno settanta (70) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, con le seguenti modalità alternative:

1) e-mail all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it; 2) invio telematico della documentazione tramite il link presente sull'home page del sito www.astegiudiziarie.it; 3) fax al n° 0586/201431; 4)

posta all'indirizzo Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., Via delle Grazie n. 5, C.A.P. 57125, Livorno;

Il testo dell'avviso di vendita inserito per estratto sul quotidiano sarà redatto dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e controllato ed approvato dal custode e dovrà contenere, in particolare, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c., unicamente i seguenti dati:

numero di ruolo della procedura, nome del giudice dell'esecuzione e del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c., numero del lotto, diritto oggetto della vendita forzata (diritto pignorato, quota); nome e sede della società la cui partecipazione è oggetto di vendita forzata ed attività da questa espletata; prezzo base della vendita; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria, siti internet).

Sulla pubblicità cartacea andrà omissa in ogni caso il nome del debitore.

Il custode giudiziario dovrà aver cura, sotto la propria responsabilità, di:

1. trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;

2. ove il creditore procedente sia un istituto di credito, acquisire e poi precisare all'interno del "modulo di pubblicazione" per ogni singola richiesta di pubblicità, almeno uno dei seguenti riferimenti interni bancari: NDG/BIP/FG - numero sofferenza - gestore del procedimento, nonché l'esatta e completa anagrafica dell'istituto di credito, previamente confermata di volta in volta dal legale del creditore procedente, e ciò al fine di prevenire i problemi conseguenti ad eventuali cessioni del credito azionato esecutivamente intervenute nel frattempo;

3. verificare la correttezza della pubblicità su internet e su carta stampata, richiedendo il più presto possibile alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. eventuali modifiche da effettuare.

Il custode giudiziario è altresì tenuto a comunicare, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., l'esito del medesimo, secondo le seguenti modalità:

1) rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita, 2) inviando via fax al numero 0586/201431 l'apposito modulo denominato "Esito delle vendite dei singoli lotti", 3) in area riservata tramite modulo online a disposizione per aggiornamento degli esiti in tempo reale sul sito.

Il professionista delegato acquisirà dal custode giudiziario (se soggetto diverso) entro la data fissata per la vendita la documentazione attestante l'avvenuta pubblicità legale.

In ogni caso i singoli creditori e gli offerenti hanno la facoltà di depositare la suddetta documentazione il giorno fissato per la vendita.

Gli interessati all'acquisto potranno leggere le notizie sui beni posti in vendita e quelle utili per la partecipazione all'asta sul sito web del Tribunale di Napoli.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A) CONDIZIONI GENERALI:

Tutte le attività che, a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o

davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, saranno eseguite dal dovranno avvenire presso lo studio del Professionista Delegato o in altro luogo da questo

ritenuto idoneo da specificarsi nell'avviso di vendita;

- le offerte di acquisto devono essere depositate telematicamente entro il giorno precedente alla data della vendita (stabilita dal Professionista Delegato nell'avviso di vendita) presso lo studio del

Professionista Delegato

CONTENUTO DELL'OFFERTA

IL GE DISPONE CHE:

- L'offerta deve essere redatta mediante il Modulo web ministeriale "Offerta Telematica" accessibile tramite apposita funzione "INVIA OFFERTA" fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita;

- l'offerta deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico del soggetto o dei soggetti cui andrà intestato il bene (non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, deve essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di inammissibilità, nonché del termine per il versamento del medesimo, in ogni caso non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione;

d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del patrimonio della società cui la partecipazione si riferisce;

- all'offerta deve essere allegata: a) copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per le persone fisiche; b) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione; c) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); d) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; e) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; f) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;

- che, per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta: a) sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; oppure: b) sia direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una

volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015);

- che, in particolare, l'offerta ed i relativi documenti allegati sia inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che: a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da

parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite

bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo); -

che, nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia

comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015,

l'offerta sia formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail del

Tribunale su REGINDE o via fax al numero dello stesso;

- che, nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si

intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a

cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a

permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita; Nessuna somma deve essere richiesta, in questa fase, a titolo di fondo spese;

VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

IL GE DISPONE:

- che l'importo della cauzione sia pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, la quale sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo oppure - nella misura di un decimo – ove

l'offerente non partecipi all'incanto senza documentato o senza giustificato motivo;

- che l'importo della cauzione (nella misura sopra indicata) sia versato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

- che le coordinate IBAN del conto corrente bancario intestato alla procedura per il versamento della cauzione siano riportate nell'avviso di vendita a cura del professionista delegato;

- che il bonifico sia effettuato a cura dell'offerente in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta.

In particolare, qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura l'offerta sarà considerata inammissibile;

- che, in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sia restituito dal professionista al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci;

- che la restituzione della cauzione abbia luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione e per l'effetto

AUTORIZZA

Il professionista delegato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura al fine di procedere alla restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non aggiudicatari nei termini sopra precisati;

ESAME DELLE OFFERTE

IL GE DISPONE:

- che le buste telematiche contenenti le offerte non siano aperte se non al momento dello svolgimento delle operazioni di vendita telematica sopra indicate;
 - che la partecipazione degli offerenti alle udienze telematiche abbia luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica sopra indicato, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta;
 - che nel giorno e nell'ora fissati per l'esame delle offerte il professionista:
 - verifichi le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e dei documenti richiesti;
 - verifichi l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione entro i termini sopra indicati;
- proceda conseguentemente all'abilitazione dei partecipanti per l'eventuale gara tramite l'area riservata del sito internet sopra indicato.

SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

IL GE DISPONE:

- che il GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A;
- che il PORTALE del gestore della vendita telematica sia il sito di seguito indicato:
www.astetelematiche.it;

- che il REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

B) MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale, fornendogli le relative credenziali. Un estratto dell'invito di cui al periodo precedente è trasmesso, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile eventualmente indicato nell'offerta di acquisto.

Il professionista delegato procederà all'esame delle offerte ed alla gara tra gli offerenti con modalità telematiche.

La gara tra gli offerenti si svolgerà mediante rilanci – con le modalità telematiche di cui appresso - con modalità corrispondenti a quelle previste ex art. 581 cpc per l'incanto.

Il Professionista Delegato dovrà determinare, prima dell'apertura della gara, il rilancio minimo iniziale e tra le offerte.

L'offerta più alta (arrotondata a discrezione del professionista delegato) sulla base della quale dovrà svolgersi la gara tra gli offerenti è quella che indica il prezzo maggiore. Ogni altro elemento non sarà valutato per la comparazione delle offerte;

La vendita avrà luogo con la modalità "SINCRONA TELEMATICA", secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1 let. f) del dm 23.2.2015, n. 32 ed avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara telematica che risulteranno connessi (le comunicazioni agli offerenti avverranno tramite e-mail o chat messa a disposizione dal gestore della vendita).

La gara dovrà considerarsi chiusa quando siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta, senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.

L'offerta più alta sulla base della quale dovrà svolgersi la gara tra gli offerenti è quella che indica il prezzo maggiore. Ogni altro elemento non sarà valutato per la comparazione delle offerte. Alle operazioni di vendita con incanto può assistere chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione sul portale.

Il Professionista Delegato provvederà altresì alla redazione telematica del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità degli utenti connessi, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non dovrà essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma c.p.c. Se il prezzo non sarà versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli fascicolo; in caso di offerte dopo l'incanto (art. 584 cpc) la relativa offerta dovrà indicare all'esterno anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento; le offerte andranno effettuate mediante deposito dell'offerta stessa in Cancelleria nelle forme ordinarie di cui all'art. 571 c.p.c., prestando cauzione pari al doppio di quella indicata precedentemente per la vendita con incanto:

il saldo prezzo dovrà essere versato entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diventa definitiva;
in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società terza pignorata,

la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2471 del codice civile, provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSEGNAZIONE

IL GE DISPONE:

- che il professionista delegato provveda sull'istanza di assegnazione - che sia stata depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c. e contenga offerta di pagamento con i contenuti di cui all'art. 589 c.p.c. – qualora l'incanto sia andato deserto.
- che il professionista delegato provveda a: i) determinare in sede di assegnazione l'ammontare forfettario delle spese e, eventualmente, l'ammontare del conguaglio dovuti dall'assegnatario; i) a fissare all'assegnatario termine in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla data della deliberazione finale sulle offerte per il versamento delle spese e dell'eventuale conguaglio dovuti;
- iii) a trasmettere al giudice, all'esito del versamento al giudice, gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento.

SUCCESSIVI INCANTI

In caso di gara deserta, o ove la vendita non abbia luogo per qualsiasi ragione, il delegato fisserà due nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello dell'incanto precedente; dopo due successivi ribassi (anche non consecutivi) con esito negativo gli atti saranno rimessi tempestivamente al GE, corredati di relazione ad hoc ad opera del Professionista Delegato;

- le eventuali nuove vendite devono avvenire entro giorni 90 dalla precedente;
- in caso di mancato versamento del conguaglio prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista delegato provveda a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita, trasmettendo gli atti al giudice solo per l'emissione

del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c.

ULTERIORI COMPITI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

Il Professionista Delegato, inoltre, ai sensi dell'art. 591bis cpc:

- 1) riceverà o autenticcherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'articolo 583 del codice di procedura civile;
- 2) autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'articolo 508 del codice di procedura civile;
- 3) riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese e lo verserà conto corrente vincolato alla procedura, presso INTESA SAN PAOLO SPA.- Centro Direzionale Napoli; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendo il fascicolo, e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del primo comma dell'articolo 540 del codice di procedura civile;
- 4) restituirà le cauzioni agli offerenti non aggiudicatari subito dopo l'incanto;
- 5) in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo il delegato ne darà comunicazione tempestiva al giudice per il decreto ex art. 587 c.p.c. e per la revoca dell'udienza di discussione del progetto ex art 596 c.p.c.
- 6) predisporrà, ove occorra, il decreto di trasferimento;
- 7) formerà l'eventuale progetto di distribuzione, e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;
- 8) provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario;

provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

9) nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'applicabilità della norma di cui all'articolo 504 del codice di procedura civile, interromperà immediatamente le operazioni di vendita e ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendogli gli atti, per le determinazioni del caso.

10) Il delegato alla vendita provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'articolo 591-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione predisposti.

11) Il delegato provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, copia del titolo esecutivo e del precetto, degli eventuali atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, dei verbali di causa della relazione dell'esperto nominato per la stima dei beni pignorati.

ORDINA

Alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento e di trasmettere gli atti necessari per le operazioni delegate al professionista designato.

Napoli, 28.01.2026

IL GOP

Dott.ssa Rosanna Acampora